

SCHEMA TECNICA

SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER I CLIENTI DOMESTICI VULNERABILI ORIENTAMENTI PER LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE COMPONENTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO PCV E RCV

169/2024/R/eel (*)

Con il documento di consultazione 169/2024/R/eel¹, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in merito alla modalità di determinazione delle componenti di commercializzazione (RCV e PCV) del servizio di maggior tutela che, a partire da luglio 2024, sarà riservato ai soli clienti domestici vulnerabili. In particolare, con il documento per la consultazione si intende rivedere l'attuale metodologia di determinazione delle componenti RCV e del prezzo PCV cercando da un lato, di garantire l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti che sono chiamati ad erogare un servizio pubblico ai clienti vulnerabili (al prezzo definito dall'Autorità), dall'altro, di definire il prezzo pagato dai clienti finali, secondo criteri di mercato, così da riflettere i costi efficienti del servizio e non creare al contempo delle barriere all'uscita dalla tutela, nel pieno rispetto della normativa europea in materia e in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 210/21 con riferimento al futuro servizio di vulnerabilità.

Modalità di remunerazione degli esercenti il servizio di maggior tutela

Con riferimento alla metodologia di calcolo delle componenti RCV, nel documento per la consultazione si prospetta di confermare sostanzialmente l'impianto regolatorio attuale, mantenendo la differenziazione geografica e la quantificazione su base annua (luglio 2024 – giugno 2025) e introducendo alcune revisioni in ordine a taluni aspetti puntuali, in conseguenza dell'uscita dei clienti non vulnerabili dal servizio di maggior tutela. In particolare, rispetto all'attuale regolazione definita dal TIV, il documento di consultazione propone le seguenti modifiche alle componenti che concorrono alla formazione del RCV:

- in merito ai costi riconducibili agli *oneri per morosità*, al *CIN* e all'*IRAP*, si prospetta di determinare i relativi riconoscimenti in continuità con l'attuale metodologia, prevedendo tuttavia che:
 - il livello di *unpaid ratio*, sulla base del quale è definita la quota di costo connessa alla morosità, sia determinato prendendo a riferimento i dati di fatturato (riferiti al periodo luglio 2020 – giugno 2021) e relativo incasso trascorsi 24 mesi, associati ai soli clienti vulnerabili, trasmessi dal campione di esercenti la maggior tutela analizzato;
 - il livello di fatturato atteso usato sia per il riconoscimento degli oneri di morosità sia per la determinazione del fabbisogno, in termini di cassa, degli esercenti la maggior tutela, rispetto a cui commisurare la remunerazione del CIN, sia definito tenendo conto del fatto che, una quota non trascurabile dei clienti vulnerabili, pari a circa il 22%, a cui verrà erogato il servizio da luglio 2024 risulta essere percettore di bonus sociale e pertanto, a parità di consumi medi, il relativo fatturato risulta più basso;
- con riferimento ai *costi operativi diversi dagli oneri per morosità* si intende determinare il livello dei costi riconosciuti a partire dall'attuale metodologia, prendendo al contempo in considerazione la maggiore incidenza dei costi fissi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela (rispetto ai costi totali), riconducibile all'uscita massiva dei clienti domestici non vulnerabili dal servizio di maggior tutela, pur mantenendo in capo agli esercenti medesimi un incentivo all'efficientamento dei propri costi. In particolare, si prospetta di determinare il livello di costo totale da riconoscere, a partire dai dati

¹ Che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 396/2019/R/eel del 26 settembre 2019, per dare attuazione alle disposizioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, procedimento da ultimo culminato con l'adozione della deliberazione 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, che rinvia a successivo provvedimento la definizione delle componenti di commercializzazione (RCV e PCV) del servizio di maggior tutela che, a partire da luglio 2024, sarà riservato ai soli clienti domestici vulnerabili.

contabili del bilancio di esercizio di competenza 2022, relativi al comparto di vendita ai clienti domestici in maggior tutela e ipotizzando, rispetto all'importo complessivo così determinato:

- a) una riduzione convenzionale pari al 7%, corrispondente alla riduzione media dei costi operativi complessivi, osservata, dall'analisi degli ultimi bilanci di esercizio del campione di operatori analizzato (riduzione che tiene conto sia della fisiologica graduale uscita – per scelta – dei clienti dal servizio di maggior tutela, sia del progressivo efficientamento degli esercenti);
- b) che una quota, pari al 35% dell'importo complessivo ridotto ai sensi della lettera a), sia considerata come costo non comprimibile nel breve termine pur a fronte dell'uscita dei clienti non vulnerabili dal servizio di maggior tutela;
- c) che la restante quota del 65% dell'importo ridotto ai sensi della lettera a), sia riproporzionata rispetto alla stima del numero dei soli clienti vulnerabili serviti nel periodo di competenza del bilancio di esercizio.

Qualora un esercente la maggior tutela dimostri, sulla base di dati consuntivi di bilancio, che, per gli anni 2024 e/o 2025, la remunerazione riconosciuta mediante l'applicazione della componente RCV, nonché dei meccanismi di compensazione previsti dal TIV, non abbia garantito il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, potrà accedere ad una integrazione della remunerazione che avrebbe luogo attraverso la partecipazione volontaria, da parte degli esercenti la maggior tutela interessati, a un apposito meccanismo gestito dalla Cassa, con modalità e tempistiche analoghe a quelle dell'attuale meccanismo uscita clienti. In quella sede, l'eventuale ammontare massimo da riconoscere sarebbe determinato considerando il valore che assumerebbe la componente RCV in vigore da luglio 2024, qualora si ipotizzasse una quota di costi fissi pari al 60% in luogo del 35% di cui alla lettera b). Infine, eventuali ulteriori costi sostenuti dall'esercente la maggior tutela per l'erogazione della fornitura ai clienti vulnerabili e non coperti alla fine del periodo di operatività del servizio di maggior tutela concorrerebbero alla formazione dei cd. *stranded costs* che saranno oggetto di valutazione ai fini di un eventuale riconoscimento, ai sensi del decreto-legge 181/23.

Meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela

Ai fini della remunerazione dei costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti la maggior tutela sono attualmente previsti dal TIV anche ulteriori strumenti atti a favorire l'equilibrio economico finanziario di tali operatori, pur nel rispetto dell'obiettivo di promuovere l'efficienza nell'erogazione del servizio (meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti, meccanismo di compensazione della morosità, meccanismo di compensazione uscita clienti, meccanismo incentivante per la maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato). Con il documento per la consultazione si intendono confermare le attuali modalità applicative dei meccanismi in parola, rivedendo le relative tempistiche di operatività in modo tale da allineare il periodo di riferimento delle grandezze sottostanti le compensazioni con il periodo di applicazione delle attuali componenti RCV, prolungato fino a fine giugno 2024. Inoltre, si prospetta l'applicazione dei predetti meccanismi (ad eccezione del meccanismo uscita) anche con riferimento al periodo luglio 2024-giugno 2025.

Modalità di determinazione delle componenti PCV e DISP_{BT}.

Nel documento per la consultazione si prospetta di porre la componente PCV pagata dai clienti domestici vulnerabili, in vigore da luglio 2024, uguale al valore della RCV media, mantenendo l'unicità del prezzo al livello nazionale. Questo orientamento tiene conto dei prezzi emersi dalle procedure per l'assegnazione del STG per i clienti non vulnerabili, la *ratio* di simile previsione è di garantire che il prezzo per i clienti vulnerabili sia coerente con quello offerto da un venditore efficiente attivo nella vendita di energia elettrica in un contesto di mercato concorrenziale come quello di un'asta competitiva. In conseguenza della nuova modalità di determinazione dalla PCV, nel documento per la consultazione, si prospetta di rivedere la natura della componente di dispacciamento DISP_{BT} commisurando il valore della stessa esclusivamente sulla base dell'esigenza di coprire il gettito dei meccanismi di compensazione a favore degli esercenti la maggior tutela. Inoltre, proprio perché a mezzo di questa componente sarebbero finanziate le necessità di gettito di meccanismi di compensazione riferiti al periodo in cui tutti i clienti domestici hanno avuto diritto al servizio di maggior tutela, nel documento per la consultazione si propone l'applicazione di tale componente, con le modalità attuali, a tutti i clienti domestici (inclusi quelli serviti nel libero mercato).

Tempistiche di remunerazione degli esercenti la maggior tutela

Si prospetta infine di ridurre le attuali tempistiche di remunerazione degli esercenti la maggior tutela, prevedendo che i versamenti e i prelievi alla/dalla Cassa (della differenza tra il gettito derivante dall'applicazione al cliente finale del corrispettivo PCV e l'ammontare della componente RCV differenziata per zona geografica) vengano effettuati dagli esercenti la maggior tutela alla fine di ciascun mese con riferimento al gettito del mese precedente.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 31 maggio 2024.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento